

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 60

a iniziativa dei Consiglieri Bilò, Ciccioli, Latini, Biondi, Ausili, Cancellieri, Rossi, Baiocchi, Serfilippi

presentata in data 18 giugno 2021

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
30 SETTEMBRE 2016, N. 22 (INTERVENTI DI SOSTEGNO E
DI VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE, DELLA TRADIZIONE
E DELLA PRODUZIONE DELLA FISARMONICA)

Art. 1

(Sostituzione del titolo della l.r. 22/2016)

1. Il titolo della legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica) è sostituito dal seguente: "Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica".

Art.2

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 22/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/2016 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 la Regione in particolare riconosce e valorizza:

- a) il Comune di Castelfidardo quale "Città della fisarmonica";
- b) i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati quali luoghi particolarmente legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica.

1 ter. Ai fini di questa legge per fisarmonica si intende tutta la famiglia delle fisarmoniche, comprese quelle diatoniche."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2016)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2016 dopo le parole: "produzioni cinematografiche" sono inserite le seguenti: "e discografiche".

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2016 sono aggiunte le seguenti:

- "f bis) la creazione di una rete tematica dei luoghi legati alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica, da valorizzare mediante un apposito itinerario turistico-culturale, al fine di valorizzare anche le peculiarità del territorio e che metta in rete, in maniera integrata, i suddetti luoghi;
- f ter) la valorizzazione della cultura artigianale della produzione della fisarmonica e il sostegno alla innovazione e alla sperimentazione da parte delle imprese operanti nel settore;
- f quater) la valorizzazione e la promozione della fisarmonica e della tradizione musicale e artigianale in Italia e all'estero, in collaborazione con i Comuni di cui all'articolo 1, anche attraverso le Associazioni dei marchigiani nel mondo, gli Istituti di cultura e gemellaggi con Enti territoriali;

- f quinquies) la realizzazione di mostre e esposizioni, anche a carattere permanente, convegni e manifestazioni dedicati alla fisarmonica, nonché ai personaggi, artigiani e aziende che si sono distinti nel corso della storia a livello artigianale, imprenditoriale e culturale nella fabbricazione o nello studio della fisarmonica;
- f sexies) la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni, al fine di trasmettere e tramandare la tradizione musicale e produttiva della fisarmonica, mediante laboratori, visite alle aziende e stage;
- f septies) il potenziamento dell'uso di prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell'offerta culturale e turistica marchigiana sui siti web e sui canali social.”.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 22/2016)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 22/2016 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. (Giornata regionale della fisarmonica)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 è istituita la Giornata regionale della fisarmonica al fine di mantenere viva e promuovere la tradizione della fisarmonica, da celebrarsi ogni anno, in una data definita dalla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua l'organizzazione di convegni, eventi, spettacoli e ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità di questa legge da effettuarsi, a rotazione, in uno dei Comuni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2016 dopo le parole: “La Regione sostiene” sono inserite le seguenti: “e riconosce come eccellenza regionale”;

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2016 dopo le parole: “ulteriori iniziative promozionali” sono inserite le seguenti: “, anche realizzate nel corso di tutto l'anno,”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, previo parere della

competente Commissione assembleare, il Programma annuale degli interventi previsti da questa legge, sentiti:

a) il Comune di Castelfidardo quale soggetto che esercita un ruolo centrale nella raccolta, nella sintesi e nella rappresentanza delle istanze del territorio, con particolare riferimento alle esigenze delle imprese del distretto della fisarmonica;

b) i Comuni indicati alla lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 1.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016, come modificato da questo articolo, è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione, attraverso il Programma annuale, concede incentivi ai Comuni di cui al comma 1, nonché ad altri Comuni aventi un comprovato legame con la tradizione della fisarmonica o che la intendano promuovere e valorizzare, per progetti singoli o associati relativi agli interventi e alle finalità di questa legge.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016 le parole: “articoli 2, 3 e 4,” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 2, 2 bis, 3 e 4, e del comma 1 bis,”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 22/2016 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale adegua il Programma di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2016, come modificato dall'articolo 6, alle disposizioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere da f bis) a f septies) del comma 2 dell'articolo 2 e dall'articolo 2 bis della l.r. 22/2016 come modificati dagli articoli 3 e 4 di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2021 iscritta in aumento degli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”.

3. L’autorizzazione di spesa della l.r. 22/2016 approvata nella tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023), è incrementata di euro 50.000,00 per l’annualità 2021.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.